

**TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**R I C O R R E**

**AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C.**

**BRIGIDA STEFANIA SCIMEMI**, nato a Salemi il 27 agosto 1979, C.F. SCMBGD79M67H700N, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, l'indicazione del numero di fax 06.233248761 e dei seguenti indirizzi PEC, per le comunicazioni di cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: [francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org)

Avv. Biancamaria Celletti: [biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org)

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

**IN PUNTO:** mancata assegnazione di incarico di ruolo su posto di sostegno ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 in base al punteggio complessivo riportato negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022

\* \* \*

**F A T T O**



1. La ricorrente è docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di Brescia, nella classe di concorso ADSS (docente di sostegno scuole secondarie di secondo grado) in posizione n. 90 con punti 38 (**doc.1**).
2. Parte ricorrente ha conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno (**doc. 1a**), ed ha presentato domanda di riconoscimento del predetto titolo al Ministero dell'Istruzione, attraverso la piattaforma telematica “*Riconoscimento Professione Docente*” entro il termine del 16 gennaio 2021, (**doc. 2**).
3. La ricorrente, trovandosi in posizione utile per la sottoscrizione di un contratto ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che consente, finito l'anno di prova di prova, di accedere al ruolo nella scuola con contratto a tempo indeterminato, ha ricevuto una convocazione presso l'Istituto Superiore Cossali Via Milano 83, 25034 Orzinuovi (BS) (**doc.3**).
4. È noto come l'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali*” ha previsto l'inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 (**doc.4**).
5. Il successivo decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.5**) ha poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che “*I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto*



*legislativo 13 aprile 2017, n. 59. [...] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente è assunto a tempo indeterminato**, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”.*

6. In attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, l’Ambito Territoriale di Brescia ha determinato le disponibilità di posti per l’immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno ai sensi dell’art. 59 del d.l.73/2021, indicando 137 posti disponibili per la classe ADSS (**doc.6**), di cui, ad oggi, per effetto degli scorrimenti e delle rinunce, ne risultano assegnati 105 (**doc.7**) residuandone, pertanto, una quota pari a circa 30 posti relativi all'anno scolastico 2021/2022 attualmente disponibili e non assegnati salvo diversi ed ulteriori conteggi.

7. La ricorrente, pertanto, era stata individuata come destinataria di uno dei posti individuati dall'Ufficio Scolastico in ragione del punteggio in graduatoria e in base alle disponibilità dei vari istituti (**doc. 3**).

8. Del tutto inaspettatamente, con comunicazione informale, la ricorrente Prof. Scimemi dopo aver ricevuto la convocazione dell'incarico, veniva informata, senza alcuna valida motivazione, della revoca della convocazione e della conseguente mancata attribuzione dell'incarico a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto.

9. Si aggiunga che l’Ambito Territoriale di Brescia ha provveduto ad assegnare degli incarichi ex art. 59, d.l. 73/2021, finalizzati all’assunzione in ruolo, a docenti, originariamente collocati in posizione anche molto



successiva alla ricorrente non comprendendosi, pertanto, la ragione di tale trattamento differenziato nei confronti della ricorrente; dalla documentazione in atti è possibile verificare l'assegnazione di un incarico con punteggio 36,5 e in posizione 115 a ben 15 posizioni al di sotto della ricorrente (cfr. doc. 1b e doc.7).

**10.** Ciò è ancor più vero ove si consideri come la prof. Scimemi sia tutt'ora sprovvista di alcun incarico anche a tempo indeterminato, con conseguente pregiudizio in termini economici e di avanzamento professionale.

\* \* \*

L'esclusione della ricorrente dall'inserimento in ruolo su posto di sostegno ex art. 59 del d.l. 73/2021, pur essendo la stessa in posizione utile ed essendo stata convocata per l'assunzione nell'anno scolastico 2021/2022, considerando, peraltro, i posti ancora disponibili dopo l'intervenuto scorrimento della relativa graduatoria provinciale, appare illegittimo. È quindi necessario richiedere, in via giudiziale, l'inserimento in ruolo, per i seguenti profili di

## **DIRITTO**

**QUANTO AL *FUMUS BONI IURIS* - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 – VALIDITÀ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN G.P.S.**

**I.1** Il ricorrente ha conseguito il TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado in Spagna, e ha presentato tempestiva istanza di



riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, mediante la piattaforma *"Riconoscimento professione docente"*, attualmente in fase istruttoria **(doc.2)**.

Con il predetto titolo, la ricorrente può legittimamente concorrere all'anno di prova ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Infatti, l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: *"a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"*.

Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente *"**conseguito**"*, anche all'estero. **Appare dunque sufficiente che sia stata presentata** al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) **la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero,** domanda che parte ricorrente ha ritualmente presentato entro il 31 luglio 2021.

Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora



pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021 prorogato dall'art. 5 ter del Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2021 n. 73 (**doc. 10**).

L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

La questione è stata definita in sede giurisdizionale da una recente sentenza del TAR Lazio, e segnatamente dalla Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411, che al punto 8.5 conferma quanto segue: *“8.5 Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito*



*dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi” (doc.11).*

Non vi è dubbio, pertanto, che alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, **spetti alla ricorrente l'assunzione in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di appartenenza**, e pertanto deve essere ripristinata l'assegnazione dell'incarico presso l'Istituto Cossali Orzinuovi.

Si segnala, infine, che con provvedimento di data 12 aprile 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto ad un docente nella medesima condizione della prof. Scimemi e con il medesimo percorso giudiziario l'incarico sul posto di ruolo ex art 59 del DL 25 maggio 2021 n. 73 messi a disposizione come contingente di assunzioni per l'anno scolastico in corso. (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lav. Dott. Saioni, 12 aprile 2022 RG. 1531-1/2022 -**doc. 12**).

Recentemente peraltro, con provvedimento del 14 maggio 2022, altro Giudice del Tribunale di Milano, il Dott. Atanasio, ha disposto l'obbligo di scorrimento della graduatoria dell'art. 59 d.l. 73/2021 (**doc.13**).

\* \* \*

Alla luce delle ragioni suesposte, la docente Brigida Stefania Scimemi, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata

### **R I C O R R E**

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, preso atto dell'illegittimità del provvedimento di mancata assegnazione dell'incarico  
Voglia:

- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Brigida Stefania Scimemi ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,



convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di concorso ADSS della Provincia di Brescia, ordinando, per l'effetto, alla resistente Amministrazione, di disporre il conferimento dell'incarico predetto presso l'Istituto Superiore Cossali Via Milano 83, 25034 Orzinuovi (BS), mediante svolgimento del periodo di prova.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Si chiede che le udienze vengano fissate con collegamento da remoto e con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), D.L.17 marzo 2020, n. 18 (conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27).

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo:

- 1) Schermata della posizione in graduatoria
- 2) Titolo conseguito all'estero
- 3) Domanda di riconoscimento del titolo presentata dalla ricorrente
- 4) Convocazione per conferimento incarico mediante mail
- 5) Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73
- 6) Decreto Ministeriale P.I. 242 del 30 luglio 2021
- 7) Provvedimento USP Brescia con posti disponibili ex art 59
- 8) Bollettino nomine
- 9) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020
- 10) Provvedimento TC Milano, Sez. Lavoro, 12 aprile 2022
- 11) Provvedimento TC Milano, Sez. Lavoro, 14 maggio 2022

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, ma che sussistono le condizioni per





l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.000.

Roma, 31 agosto 2022

*Avv. Francesco Vannicelli*

*Avv. Biancamaria Celletti*

